

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEI CAMINI E CANALI DA FUMO**

**Approvato con deliberazione consiliare n. 18 dd. 15 SETTEMBRE 2014**

## **Art. 1 (Oggetto)**

Il presente regolamento stabilisce i criteri tecnici per la manutenzione ordinaria e programmata dei camini e canali da fumo a servizio di impianti termici ad uso civile, commerciale e artigianale, di qualsiasi potenzialità ed alimentati da qualsiasi tipo di combustibile.

## **Art. 2 (Pulitura camini e canali da fumo)**

Il servizio di pulitura camini e canali da fumo, è obbligatorio su tutto il territorio comunale ed è disciplinato dalle norme previste dall'art. 14 della L.R. 20.08.1954 n. 24 e s. m. e dal presente Regolamento comunale.

Il servizio di pulitura può essere esercitato nei seguenti modi:

- direttamente dal proprietario, dal conduttore o dall'amministratore dello stabile, che effettuando la pulizia si assume la piena responsabilità dell'intervento.
- mediante intervento di spazzacamino (di seguito "ditta incaricata"), iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane per la specifica attività di pulizia dei camini;

## **Art. 3 (Obblighi della ditta incaricata)**

La Ditta deve comunicare per iscritto ai proprietari o ai conduttori, le mancanze, anomalie e/o i difetti riscontrati durante la pulizia, per gli interventi del caso.

La Ditta deve provvedere, eseguita la pulitura dei condotti, ad allontanare immediatamente i materiali estratti.

#### **Art. 4 (Obblighi dei proprietari e dei conduttori)**

I proprietari o i conduttori dello stabile, qualora non vi ostino cause di forza maggiore o di legittimi impedimenti, sono obbligati a permettere di praticare i lavori di pulitura, anche dei camini di proprietà di proprietari o i conduttori di altri appartamenti, nonché a predisporre tutto quanto necessario affinché l'intervento possa essere eseguito.

#### **Art. 5 (Periodicità delle pulizie)**

Per focolari a combustibile solido, la pulitura va eseguita ogni 40 quintali di combustibile consumato e, in ogni caso, almeno una volta all'anno.

Per i focolari a combustibile liquido, la pulitura va eseguita di regola una volta all'anno.

Per i focolari a combustibile gassoso, la pulitura va eseguita di regola ogni due anni.

Indipendentemente da quanto previsto nei primi tre commi, la pulitura deve sempre essere eseguita prima di ogni riavvio dopo lunghi periodi di inutilizzo e ogni qual volta si verificano fenomeni di malfunzionamento.

Il camino va pulito e controllato inoltre in caso di incendio dello stesso.

#### **Art. 6 (Modalità degli interventi di pulitura e controllo)**

La pulitura dei camini e canali da fumo deve avvenire secondo i criteri della buona tecnica, con l'impiego di attrezzature adatte allo scopo.

Durante ogni intervento di pulitura, deve essere controllato che :

- a) il camino non presenti screpolature o altri inconvenienti che potrebbero essere facile causa d'incendio, soprattutto nei tratti attraversanti le soffitte e la copertura;
- b) i portelli di controllo e scarico siano muniti di doppia chiusura e presentino una solida ed ermetica chiusura verso l'esterno;
- c) tra il condotto da fumo ed eventuali depositi di materiali di qualsiasi genere, specialmente nelle soffitte e nelle cantine, vi sia uno spazio libero di almeno un metro.

### **Art. 7 (Controllo del servizio)**

Il Comune ha il diritto di far controllare il rispetto del presente regolamento, sia che gli interventi siano svolti direttamente dal proprietario o conduttore dello stabile, sia nel caso di incarico a ditta di sua fiducia.

Il Comune si riserva inoltre il diritto di far controllare in ogni momento lo stato di manutenzione dei camini e canali da fumo laddove si riscontrassero anomalie o pericoli, tali da pregiudicare la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Il sopralluogo sarà eseguito da personale comunale avvalendosi di un tecnico appositamente incaricato con la stesura di relativo verbale.

Il Comune sulla base del verbale di sopralluogo, ricorrendone i presupposti, emetterà apposita ordinanza, con le indicazioni necessarie al fine di eliminare le situazioni di pericolo pubblico.

### **Art. 8 (Libretto camino)**

E' obbligatorio registrare l'avvenuto intervento, sia di sola pulizia o di solo controllo che di pulizia e controllo, sull'apposito "libretto camino", fornito a cura dell'Amministrazione Comunale e il cui schema è allegato al presente regolamento. Il Libretto deve riportare i dati di ogni singolo camino.

Il libretto va compilato da parte del proprietario/affittuario/amministratore o dallo spazzacamino, a seconda di chi svolge materialmente l'intervento, conservato dal proprietario/affittuario/amministratore, ed esibito ad ogni controllo da parte del Comune, al corpo dei Vigili del Fuoco in caso di intervento per incendio e ad ogni intervento da parte dello spazzacamino.

### **Art. 9 (Sanzioni)**

I contravventori alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono puniti dall'Amministrazione Comunale, con le procedure previste dalla L. 24 novembre 1981 n. 689, con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 50,00 fino ad un massimo di euro 500,00

Resta impregiudicata ogni azione penale e civile.

**Art. 10 (Entrata in vigore)**

Il presente regolamento entra in vigore a pubblicazione avvenuta.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ivan Tevini

F.to dott.ssa Elda Penasa